

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

"ARCHINWOOD_SRL" sh.p.k

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

- 1.1. La Società sarà denominata "ARCHINWOOD_SRL" sh.p.k. (di seguito "la Società")
- 1.2. La Società sarà costituita in forma di società a responsabilità limitata in conformità con le leggi della Repubblica d'Albania.
- 1.3. La Società avrà un proprio logo e sigillo ufficiali.

Articolo 2

Sede legale

- 2.1. La sede legale della Società sarà situata nella d. Biza Cenova, Z.K. 8340
nr. parurie 5/382, Tiranë

Articolo 3

Durata

La durata della Società è illimitata.

Articolo 4

Oggetto

- 4.1. L'oggetto sociale dell'attività della società è:

la commercializzazione, sia all' ingrosso, sia al dettaglio di porte e infissi, di cucine componibili, mobili, complementi di arredo ed arredamenti in genere(sia semilavorati sia finiti), civili e commerciali, di loro parti e dei relativi accessori, sia di propria produzione, sia di produzione altrui; la loro progettazione e/ o realizzazione e/ o produzione e/ o restauro e/ o assemblaggio e/ o rifinitura, per conto proprio e per conto terzi; lavori di falegnameria ed alta ebanisteria su misura; l'allestimento di stand fieristici; consulenza d' arredamento, architettura e progettazione d' interni; il commercio, sia all' ingrosso sia al dettaglio, di elettrodomestici, apparecchiature elettriche, illuminotecnica, oggettistica, prodotti ed accessori per la casa e l' ufficio;

l' importazione, l'esportazione e la rappresentanza con e/ o senza deposito, dei prodotti sopraindicati. la società, che potrà operare sia in Albania sia all' estero, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà accedere a tutte le agevolazioni legislative e creditizie previste dalla normativa comunitaria, nazionale e



regionale, nonché ad ogni forma di contributo da parte di enti pubblici o privati; compiere tutti gli atti e concludere tutte le contrattazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria di natura passiva e bancaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi; richiedere contributi in conto capitale, crediti a lungo e medio termine, crediti d' esercizio; potrà far parte di istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti, assumere interessenze e partecipazioni, con esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare; partecipare a gare di appalto in qualsiasi modo indette, stipulando i relativi contratti; ricevere affidamenti e stipulare convenzioni con qualsiasi ente sia pubblico sia privato, relativamente ad opere e servizi inerenti l' attività sociale.

Qualsiasi altro tipo di attività consentita dalla legge.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5

Capitale sociale

Il capitale sociale della società è di 100.000 euro (centomila euro) costituito da 1 quota.

Il capitale sociale è costituito da 1 (una) quota, di pari valore nominale.

Il Sig. Antonio Ruocco, cittadino italiano, figlio di Ruocco Giuseppe e Garofalo Velia, nato il 06.07.1949, nato e residente in Italia, con indirizzo: Via Colle SanMarco, N. 70 Agropoli (SA), con passaporto no: YD0126332,

detiene il 100% del capitale sociale pari a 100.000 euro (centomila euro).

Il capitale può essere aumentato o diminuito secondo la delibera dell'assemblea dei soci. Le quote dei partecipanti al capitale sono tutte nominative e indivisibili. Il capitale è interamente rimborsabile e sottoscritto. Ogni quota dà diritto a un voto.

ARTICOLO 6

Un socio unico ha il diritto di vendere le proprie azioni, parzialmente mediante l'adesione di altri soci, o integralmente.

Nel caso di più soci, il socio che intende vendere le proprie azioni, in tutto o in parte, deve darne preventiva comunicazione all'altro socio della società. L'altro socio ha il diritto di prelazione. Il socio deve esercitare tale diritto entro 30 giorni dalla data di notifica.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio che venderà le azioni deve comunicare il nome dell'acquirente e le condizioni, che non devono essere più favorevoli di quelle offerte all'altro socio della società.



ARTICOLO 7

Il capitale sociale è costituito dal capitale iniziale più l'aumento di capitale, i mezzi di vendita, i beni mobili o immobili, ecc. necessari per l'esercizio dell'attività sociale.

ARTICOLO 8

Le quote di capitale sono registrate e contabilizzate nei libri contabili della società.

ARTICOLO 9

Il recesso di un socio dalla società non libera il socio uscente dagli obblighi sorti prima del suo recesso. Allo stesso modo, egli acquisisce i diritti sorti prima del suo recesso.

ARTICOLO 10

Gli utili realizzati nell'esercizio dell'attività e concretizzati mediante la redazione di bilanci periodici, sono ripartiti tra i soci in proporzione alla percentuale del capitale investito, ma sempre dopo l'adempimento degli obblighi di legge.

Il capitale investito dal/dai socio/i non può essere ridotto al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

ARTICOLO 11

La **"ARCHINWOOD_SRL"** shpk è l'utilizzatrice e la disponga dei propri beni. Può acquisire ed esercitare altri diritti, materiali o immateriali, incluso il diritto di vendere i propri beni a terzi.

Nella Repubblica d'Albania, la **"ARCHINWOOD_SRL"** shpk gode degli stessi diritti di qualsiasi altra persona giuridica, albanese o straniera, in conformità con la legislazione vigente.

ARTICOLO 12

La **"ARCHINWOOD_SRL"** shpk opera in regime di proprietà privata e assume diritti e obblighi solo nei limiti del proprio capitale. I soci fondatori della società si assumono il rischio delle attività della società solo nella misura delle quote di capitale investite. La società non è responsabile per gli obblighi che i soci avevano prima della sua costituzione.

CAPITOLO III

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 13

Competenze dei soci

13.1 Hanno il diritto di gestire l'attività della società, in conformità con l'oggetto sociale, inclusa l'attività produttiva e commerciale che la società può svolgere, i suoi valori intellettuali ed economico-finanziari. Hanno il diritto di essere informati sui risultati economici e finanziari in ogni fase della sua attività. Hanno il diritto di partecipare, personalmente o tramite rappresentanti, a tale attività.

13.2 Hanno il diritto di ritirare tutti i principali documenti della società degli ultimi tre anni.



13.3 Hanno il diritto di recedere dalla società e possono vendere la propria quota di capitale secondo le condizioni consentite dallo statuto e dalla legge.

13.4 I soci, in conformità con lo statuto, l'atto costitutivo e la legislazione vigente, hanno il diritto di essere soci di altre società contemporaneamente.

13.5 I soci si riservano tutti i diritti previsti dal diritto commerciale. ARTICOLO 14

La società sarà amministrata dal suo amministratore, il Sig. Antonio Ruocco.

ARTICOLO 15

Amministrazione della società

15.1 L'amministratore ha tutti i diritti e i poteri per la gestione ordinaria della società, al fine di conseguire i suoi scopi sociali, ad eccezione di quelli che la legge attribuisce ai soci.

15.2 L'amministratore rappresenta la società di fronte ai terzi, nonché dinanzi agli organi amministrativi e giudiziari.

15.3 L'amministratore è individualmente responsabile nei confronti della società o di terzi per violazioni di legge, per violazioni dello statuto o per danni causati durante l'amministrazione. Il/I socio/i ha/hanno il diritto di agire in giudizio contro l'amministratore.

15.4 L'amministratore è nominato e revocato con decisione del/i socio/i, ha il diritto di agire, firmare presso qualsiasi organo amministrativo, banca di secondo grado e ovunque si ritenga ragionevole esercitare l'attività della società. 15.5 La società è amministrata da almeno 1 (uno) e da un massimo di 3 (tre) amministratori, che rimangono in carica fino a revoca o dimissioni per un periodo massimo di 5 anni.

15.6. Ciascun amministratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della società.

15.7 Quando l'amministratore della società dimostra di aver conseguito buoni risultati nella sua attività e nei risultati finanziari della società, i soci decidono il compenso che gli verrà corrisposto alla fine dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 16

Doveri dell'amministratore/degli amministratori

L'amministratore della società ha i seguenti doveri e diritti.

- Amministrare correttamente il patrimonio della società
- Stipulare accordi con terzi nell'ambito dell'attività della società e dei poteri conferiti dai soci.
- Attuare il regolamento interno della società.
- Risarcire i danni subiti dalla società a seguito delle sue azioni o omissioni.
- Essere retribuito per il lavoro svolto in base all'accordo stipulato tra lui e i soci.



- Ricevere informazioni e formulare proposte su tutto ciò che ritiene utile per la società.
- Approvare i piani economici dopo la loro elaborazione e sottoporli, se del caso, all'approvazione finale dei soci.
- Formulare proposte relative al socio unico quando si rende necessaria una modifica del capitale sociale.
- Approvare gli atti normativi che regolano i rapporti all'interno della società, inclusi quelli relativi al personale.
- Determinare la struttura dell'apparato societario e creare altri organi necessari per la realizzazione degli obiettivi aziendali.
- Proporre ai soci la creazione di diverse unità strutturali come filiali, succursali e uffici di rappresentanza in altre città del Paese o all'estero.
- Preparare la proposta di cessazione dell'attività della società e sottoporla all'approvazione del/i socio/i. Selezionare il consulente contabile e i membri della commissione di liquidazione e sottoporre le proposte all'approvazione dei soci.
- Garantire la rigorosa attuazione delle decisioni dei soci. • Svolgere qualsiasi altro compito assegnatogli dal socio unico della società o dai soci.

ARTICOLO 17

PERITO CONTABILI

17.1 La società nomina un esperto contabile per ogni esercizio finanziario. La nomina è effettuata dall'amministratore.

17.2 L'esperto contabile è responsabile della regolare tenuta di tutta la documentazione aziendale.

17.3 È responsabile dei danni causati alla società dalla tenuta irregolare della contabilità o dalla sua errata verifica.

17.4 L'esperto contabile autorizzato può essere revocato secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

17.5 L'incarico di esperto non può essere conferito ai fondatori, agli amministratori, ai parenti entro il quarto grado. Allo stesso modo, i responsabili di uffici, filiali e agenzie non possono svolgere tale incarico.

CAPO III

RAPPORTI DI LAVORO

ARTICOLO 18

I rapporti di lavoro nella società sono regolati da contratti di lavoro. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni pertinenti della normativa albanese vigente.



ARTICOLO 19

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non venisse risolta tramite accordo reciproco o consenso, l'organo competente per la sua risoluzione è il Tribunale Distrettuale Giudiziario di Tirana.

ARTICOLO 20

Segreto del Lavoro

Tutti i dipendenti dell'azienda sono tenuti a mantenere il segreto sul lavoro aziendale. Tale obbligo permane anche dopo il loro licenziamento.

CAPO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 21

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

In via eccezionale, il primo esercizio finanziario comprende il periodo dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 22

Inventario e conti annuali.

La società è tenuta a tenere una contabilità regolare dei propri beni e delle proprie attività in conformità con i requisiti di legge.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, l'amministratore redige un inventario dei beni a tale data e il bilancio annuale dell'esercizio.

ARTICOLO 23

Relazioni annuali

23.1 Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, l'amministratore e il perito contabile redigono inventari e bilanci annuali in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia contabile e redigono una relazione scritta per i soci.



23.2 La relazione riflette la situazione della società durante l'esercizio finanziario precedente, i cambiamenti previsti, le attività significative, ecc.

23.3 I bilanci annuali, l'inventario, le relazioni dell'amministratore e del perito contabile autorizzato (se nominato) devono essere approvati dai soci ai sensi della Legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali".

ARTICOLO 24.

Riserva necessaria e necessaria.

24.1 Dall'utile realizzato nell'esercizio, dedotte le perdite dell'esercizio precedente, viene accantonato un importo pari al 5% (cinque per cento) dell'utile, destinato alla costituzione di un fondo di riserva denominato "riserva necessaria".

24.2 La deduzione dall'utile per la riserva necessaria cessa di essere obbligatoria quando questa raggiunge il 10% del capitale autorizzato. Essa riprende quando, per qualsiasi motivo, la riserva necessaria è scesa al di sotto del 10% del capitale.

24.3 I soci possono inoltre stabilire deduzioni speciali a favore di riserve straordinarie o per altre finalità o per rinviare la distribuzione degli utili, in tutto o in parte, agli esercizi successivi.

ARTICOLO 25

Eventuali utili conseguiti dalla società ogni anno. Le risorse finanziarie sono destinate secondo quanto deliberato dai soci, mantenendo la riduzione del 5% che sarà destinata alla riserva legale.

CAPITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ, LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 26

L'attività della società può essere cessata prima della scadenza qualora la società non abbia registrato profitti negli ultimi due esercizi consecutivi e su decisione del tribunale competente.

ARTICOLO 27

27.1 Immediatamente dopo la decisione di scioglimento della società, i soci nominano un liquidatore, ne stabiliscono i poteri e le modalità di liquidazione della società, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto commerciale. Durante la liquidazione, la società mantiene la denominazione "Società in Liquidazione e superiore" oltre alla propria denominazione sociale.

27.2 Il liquidatore nominato dai soci immediatamente dopo l'insediamento è tenuto a pubblicare il bilancio della società, specificando le attività e le passività, e a metterlo immediatamente a disposizione dei soci.

27.3 Con l'approvazione della liquidazione, la società cessa la sua attività.

ARTICOLO 28



I soci decidono sulla regolarità della liquidazione, sul bilancio di liquidazione e sulla revoca del mandato del liquidatore.

I soci possono decidere autonomamente sulla convocazione di tale assemblea, qualora il liquidatore non ne faccia richiesta. L'assemblea è inoltre deliberata dal tribunale su proposta dei soci o di un mandatario da questi designato.

ARTICOLO 29

Qualora il/i socio/i, per giustificati motivi, non decidano sugli atti di cui sopra, il liquidatore e chiunque vi abbia interesse possono chiedere al tribunale la chiusura della liquidazione.

Gli atti di chiusura e liquidazione e il deposito della documentazione nel registro delle imprese sono registrati dal liquidatore stesso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 30

Disposizioni finali

30.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni della Legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sui commercianti e le società commerciali".

30.2 Ai fini dell'interpretazione del presente Statuto, per Legge Commerciale si intende la Legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sulle Società Commerciali".

30.3 L'eventuale invalidità di specifiche disposizioni dello Statuto non ne pregiudica la validità.

ARTICOLO 31

Foro Competente.

Il foro competente per la risoluzione di tutte le controversie e l'interpretazione dello Statuto della Società è il Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana.

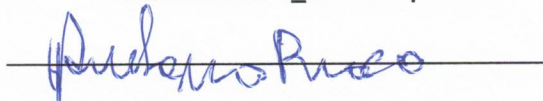
ARTICOLO 32

Entrata in vigore

Il presente Statuto e l'Atto Costitutivo entrano in vigore e sono vincolanti per l'attuazione al momento della firma da parte dei Soci.

SOCIO UNICO FONDATORE DELLA SOCIETÀ

"ARCHINWOOD_ SRL" sh.p.k.



Valona, il 22.10.2025

